



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
“Conca degli Olivì”
PROVINCIA DI VICENZA

**VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 6 GIUGNO
2017, N. 14 IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO**

RELAZIONE TECNICA

BOZZA

APRILE 2020

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. IL QUADRO NORMATIVO | 4 |
| 1 LA NUOVA LEGGE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO | 4 |
| 2 MODIFICHE ALLA LR11/04 INTRODOTTE CON LA LR14/17 | 7 |
| B. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | 11 |
| 1 IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E I PIANI DEGLI INTERVENTI | 11 |
| 2 SAU TRASFORMABILE/QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO | 11 |
| 3 PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA..... | 12 |
| 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI GIÀ ZONIZZATI DAL PI..... | 14 |
| C. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DEL PAT | 17 |
| D. ELENCO DEGLI ELABORATI | 20 |

A.IL QUADRO NORMATIVO

1 LA NUOVA LEGGE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Il 6 giugno 2017 è stata approvata la LR 14/2017 - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Essa introduce alcuni elementi che condizionano le scelte e le azioni che l'Amministrazione comunale può esercitare.

In primo luogo la legge definisce gli interventi che sono sempre ammessi in quanto non influiscono sul consumo di suolo e che sono elencati all'art. 12:

Art. 12 Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a. *gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli **ambiti di urbanizzazione consolidata**;*
- b. *gli interventi di cui agli articoli 5 (**Riqualificazione edilizia ed ambientale**) e 6 (**Rigenerazione urbana sostenibile**), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;*
- c. *i lavori e le **opere pubbliche o di interesse pubblico**;*
- d. *gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di **sportello unico per le attività produttive** e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";*
- e. *gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi **all'attività dell'imprenditore agricolo**;*
- f. *l'attività di **cava** ai sensi della vigente normativa;*
- g. *gli interventi di cui alla **legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"**, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;*
- h. *gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei **piani di area e nei progetti strategici** di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.*

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

L'art. 13 della stessa legge introduce disposizioni transitorie da applicarsi fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 (provvedimento della Giunta regionale di che stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento) e 11 (variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale), continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti

dal provvedimento regionale.

La Giunta Regionale nella seduta del 15 maggio 2018 ha approvato il provvedimento sopra richiamato, pubblicato sul BUR in data 25 maggio 2018, che prevedeva 18 mesi di tempo (25 novembre 2019) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Successivamente in data 4 aprile 2019 (pubblicata sul BUR 32 in data 5 aprile 2019) è entrata in vigore la Legge Regionale 04 aprile 2019, n. 14 Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". L'articolo 17 comma 7 riporta:

I termini previsti dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019, e successivamente al 30 settembre 2020 (art.1, comma 1 L.R. 49/2019).

Nel frattempo, rispetto alle deroghe contenute nell'articolo 13, permangono valide le seguenti:

Art. 13 Disposizioni transitorie.

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):*

a. non è consentito consumo di suolo;

b. non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

2. *In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli **interventi negli ambiti ineditati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.***

3.

4. *Sono fatti salvi i **procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:*

a. ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;

b. ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

5. *Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:*

a. nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b. nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

*Sono, altresì, fatti salvi gli **accordi tra soggetti pubblici e privati**, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già*

perfezionato il contenuto dell'accordo.

Lo stesso Provvedimento della Giunta Regionale assegna al Comune di Pove del Grappa la quantità massima di consumo di suolo ammesso pari a **ha 10,99** demandando al Comune la verifica della SAU trasformabile residua precisando che dovrà essere utilizzato come riferimento il dato più basso tra i due.

Questo procedimento comporta la verifica di quanto utilizzato nei precedenti PI e il bilancio della superficie rimanente.

L'adeguamento consiste in una Variante al PAT da redigersi con procedura semplificata (art. 48ter della LR 11/2004, art. 14 della LR 14/2017):

2. *Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*
3. *Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata*
4. *Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
5. *La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.*

In combinato disposto con l'Art. 14 bis - Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT/PATI) che riguardano:*
 - a. *la rettifica di errori cartografici;*
 - b. *le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT/PATI;*
 - c. *le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;*
 - d. *l'adeguamento del PAT/PATI ad atti di programmazione o pianificazione regionale.*
2. *Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.*
3. *In luogo della concertazione di cui all'articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.*

4. *Si applicano le procedure dell'articolo 14 commi 2, 3, 5, 6 e 7; i termini per la pubblicazione e la formulazione di osservazioni sono ridotti della metà.*
5. *La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.*
6. *Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 7, le varianti che consistono nell'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:
 - a. *prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;*
 - b. *provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);*
 - c. *disposizioni legislative di carattere prescrittivo.**
7. *Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 6. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT/PATI si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".*
8. *Il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.*

Ai fini del rispetto della procedura si dà atto che il Documento preliminare è stato elaborato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 15, comma 2 della L.R. 11/2004, presentato in Consiglio Comunale in data xxx e reso disponibile ai fini della concertazione sul sito del Comune di Pove del Grappa e inviato a:

- ...
- ...

Nei termini stabiliti non sono giunte osservazioni o contributo allo stesso.

2 MODIFICHE ALLA LR11/04 INTRODOTTE CON LA LR14/17

Con l'approvazione della LR 14/17 è stata modificata la legge 11/04, *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, di seguito si riportano le principali modifiche che hanno attinenza con la Variante di adeguamento al PAT e quelle relative alle aree già pianificate dal PI, ma non comprese nel tessuto consolidato in quanto non attivate. Questa seconda fattispecie non ha attinenza diretta con il PAT ma deve comunque essere verificata la coerenza con le Norme Tecniche dello stesso PAT.

Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).

1. *Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:*
 - a) *verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;*
 - b) *disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;*
 - c) *individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;*
 - d) *recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;*
 - e) *individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;*
 - f) *determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;*
 - g) *detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;*
 - h) *detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;*
 - i) *assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;*
 - j) *individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;*
 - k) *determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;*
 - l) *definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;*
 - m) *precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;*
 - n) *detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

- o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);*
- p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;*
- q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;*
- r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori;*
- r bis) indica, anche in relazione agli effetti di cui all'articolo 48, comma 5 bis, quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo.*

- 2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.*
- 3. Il PAT è formato:*
 - a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;*
 - b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;*
 - c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;*
 - d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).*
- 4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g).*

Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

- 1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.*
- 2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*

3. *Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.*
4. *La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.*
5. *Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.*
6. *La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:*
 - a) *la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;*
 - b) *la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;*
 - c) *la tutela delle invariati di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica:*
c bis) l'osservanza del limite quantitativo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f).
7. *Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).*
8. *Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulta approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.*
9. *Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.*
10. *Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dell'articolo 15.*
11. *L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.*

B. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

1 IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E I PIANI DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Pove del Grappa è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tra i comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna, approvato nella Conferenza di Servizi in data 15/04/2009.

Il PATI ha determinato la superficie agricola utilizzata (**SAU**) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: per il comune di Pove del Grappa essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a **5,33 ha**, incrementabili del 10%.

La quantificazione e le modalità di trasformazione della SAU sono disciplinate dall'art. 25, paragrafo "UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA", delle NT del PATI.

Dalla verifica del dimensionamento del PI vigente è stata calcolata la SAU destinata alla trasformazione; il calcolo della SAU trasformabile è stato eseguito con i seguenti criteri previsti dalla L.R. 11/2004:

- gli interventi che ricadono in aree della programmazione vigente (ZTO A, B, C, D, F) non determinano un reale consumo di SAU;
- gli altri interventi, che prevedono una trasformazione del territorio in aree non previste dalla pianificazione previgente (PRG) e che ricadono entro i limiti geografici della SAU definita dal PAT, consumano SAU.

Le trasformazioni introdotte dai P.I. già approvati hanno inciso sulla SAU disponibile pertanto la SAU residua aggiornata al PI vigente, VAR 1/2018 è pari a:
mq 30.852

Il valore attuale di **SAU residua** è quindi pari a **3,09 ha**.

2 SAU TRASFORMABILE/QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO

La Delibera 668/2018 prevede all'Allegato D punto 1.2 che i Comuni verifichino che il valore della quantità di consumo di suolo assegnata (nel caso di Pove del Grappa **ha 10,99**) non sia superiore alla SAU trasformabile calcolata in sede di approvazione del PATI, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione dei PI (nel caso di Pove del Grappa **ha 3,09**), non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se superiore.

Va ricordato che le aree di trasformazione già presenti nel PRG antecedente al PATI qualora fossero state attuate non avrebbero influito sulla SAU trasformabile in quanto sotto il profilo urbanistico si tratta di aree già sottratte all'uso agricolo. Diversamente eventuali aree di trasformazione già previste

dal PRG, ma prive di PUA e per il quale non siano state avviate le procedure di realizzazione, al momento in cui vengono approvati i relativi PUA sottraggono suolo consumabile.

Per rendere confrontabili quindi i due valori, quantità di SAU residua e quantità di suolo, è necessario aggiungere al residuo di SAU la capacità residua di PRG che, prima della LR 14 2017, non avrebbero intaccato la SAU e che invece ora andrebbero ad incidere sul consumo di suolo.

Se alla SAU residua, pari a **ha 3,09**, aggiungiamo il solo residuo di PRG a destinazione produttiva dell'ATO 19 che è pari a **ha 9,6** già si supera il Limite di Consumo di Suolo assegnato dalla Regione. Aggiungendo anche il residuo di PRG a destinazione residenziale il valore aumenta ulteriormente. Va da sé che quindi il valore di riferimento per il calcolo nei prossimi piani urbanistici è il valore della Quantità di Consumo di Suolo assegnata:

valore di riferimento = 10,99 ha


3 PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2 c.1 lett.e e art. 13 c.9 della LR 14/2017 i Comuni, oltre all'invio della scheda per la raccolta delle informazioni territoriali di cui all'allegato A della legge, sono tenuti ad individuare e trasmettere alla Regione ai sensi dell'art. 13, co. 9, della L.R. n. 14/2017, gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

La perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le linee guida predisposte dalla Regione, deve fare esatto riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PI), comprendendo tra queste anche le aree destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione.

Piano Regolatore Generale | Piano degli Interventi



Nello schema indicativo contenuto nella Delibera e sopra riportato è sintetizzata la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata in riferimento allo zoning di cui al D.M. n. 1444 del 1968 come previsti per i Piani Regolatori Generali, o alle classificazioni assimilabili eventualmente effettuate dai nuovi Piani degli Interventi. La Delibera stessa precisa che si ritiene opportuno considerare ai fini della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata solo le aree effettivamente classificate e zonizzate dal PI e non quelle meramente individuate – con perimetrazioni, margini o altre grafie – dal PAT.

Seguendo questo criterio è stato redatto il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata che è riportato nella cartografia allegata alla presente Variante.

Nella tabella che segue sono descritte le modalità che sono state seguite nel disegnare il perimetro.

| CLASSIFICAZIONE PAT | CLASSIFICAZIONE PI | ADEGUAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aree di urbanizzazione consolidata | Zone residenziali B e C di completamento o con strumento attuativo approvato, schede normative ad intervento edilizio diretto o con strumento attuativo approvato | Dentro il consolidato |
| Linee preferenziali di sviluppo insediativo | Zona C residenziali di espansione con strumento attuativo non approvato, schede normative soggette a strumento attuativo non approvato | Fuori dal consolidato |
| Aree di urbanizzazione consolidata | Zone D produttiva, direzionale, commerciale, di completamento o con strumento attuativo approvato | Dentro il consolidato |
| Linee preferenziali di sviluppo produttivo | Zone D produttiva con strumento attuativo non approvato | Fuori dal consolidato |
| Aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale | mista | Dentro il consolidato le aree già trasformate. |
| Zona agricola | Zona agricola | Fuori dal consolidato |
| Edificazione diffusa | mista | Dentro il consolidato |
| Zona F attuata | Zona F attuata | Dentro il consolidato |

4 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI GIÀ ZONIZZATI DAL PI

Una volta definiti gli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo le indicazioni sopra riportate, si è proceduto a quantificare le previsioni già inserite nel PI che, se attuate, incidono sul consumo di suolo.

Ai sensi dell'art. 2 Definizioni della LR 14/2017 è consumo di suolo:

l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale;

Non comportano consumo di suolo e sono sempre ammessi i seguenti interventi (Art. 12 Disposizioni finali):

a) *gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;*

- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.


Sulla base delle definizioni sopra richiamate sono state valutate tutte le ZTO già riportate nel PI vigente giungendo a definire quelle che, quando attuate, comportano consumo di suolo. Le zone in questa situazione sono quelle elencate nella tabella e rappresentate nell'estratto che seguono.

| N | ZTO | n. ZTO | ATTUAZIONE | Superficie (mq) | Superficie (ha) |
|---------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Scheda | 39 | soggetta a PUA non attuato | 28.314,1 ¹ | 2,83 |
| 2 | Scheda | 65 | soggetta a PUA non attuato | 5.546,3 ² | 0,55 |
| 3 | Scheda | 2 | soggetta a PUA non attuato | 6.180,5 ³ | 0,62 |
| 4 | C2.4 | 001 | soggetta a PUA non attuato | 7.732,5 | 0,77 |
| 5 | C2.4 | 2 | soggetta a PUA non attuato | 3.826,8 | 0,38 |
| | C2.4 | 3 | | 3.431,1 | 0,34 |
| | A3 | 6 | | 2.869,9 | 0,29 |
| TOTALE | | | | 57.901,2 | 5,79 |

¹ La superficie riportata corrisponde alla porzione di scheda prevista che risulta essere compatibile con il PATI. Le porzioni di scheda esterne a quanto previsto dal PATI verranno gestite e riprogrammate dal prossimo PI.

² Idem nota 1.

³ Idem nota 1.



C. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DEL PAT

L'introduzione delle modifiche contenute nella LR 14/17 e relativa Delibera comporta la modifica delle NTA del PAT nelle quali va richiamato, come da dispositivo di legge, il valore più basso tra la SAU e la quantità di suolo trasformabile. Nel nostro caso il valore di riferimento è la quantità di suolo trasformabile.

Pertanto, risultano oggetto di modifica i seguenti articoli (in giallo le parti sostituite, in rosso la nuova stesura):

| NORME ATTUATIVE PATI VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 3 I contenuti intercomunali di assetto del territorio del PATI</p> <p>1. Si definiscono le seguenti disposizioni normative e cartografiche del PATI con contenuto intercomunale, che potranno essere modificate solo con la stessa procedura di formazione del PATI, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 11/04:</p> <p>a) Scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le invarianti di cui al successivo CAPO II del Titolo III. - La viabilità di progetto di rilevanza strategica, di cui al successivo Art. 19 comma 1. <p>b) Disposizioni per l'attuazione del PATI di cui al successivo CAPO IV del Titolo III.</p> <p>c) Disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La localizzazione delle aree produttive strategiche di cui al successivo Art. 18 comma 18 lettera c) e la definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture di cui al successivo Art. 18 commi 28 e 30. - Dimensionamento totale del PATI e limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo, di cui al successivo Art. 25. - Standard urbanistici e limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo Art. 25. - Utilizzo della zona agricola Art. 25. | <p>Art. 3 I contenuti intercomunali di assetto del territorio del PATI</p> <p>1. Si definiscono le seguenti disposizioni normative e cartografiche del PATI con contenuto intercomunale, che potranno essere modificate solo con la stessa procedura di formazione del PATI, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 11/04:</p> <p>d) Scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le invarianti di cui al successivo CAPO II del Titolo III. - La viabilità di progetto di rilevanza strategica, di cui al successivo Art. 19 comma 1. <p>e) Disposizioni per l'attuazione del PATI di cui al successivo CAPO IV del Titolo III.</p> <p>f) Disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La localizzazione delle aree produttive strategiche di cui al successivo Art. 18 comma 18 lettera c) e la definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture di cui al successivo Art. 18 commi 28 e 30. - Dimensionamento totale del PATI e limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo, di cui al successivo Art. 25. - Standard urbanistici e limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo Art. 25. |
| <p>Art. 25 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei (...)</p> | <p>Art. 25 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei (...)</p> |

| NORME ATTUATIVE PATI VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----------|--------|------|-------------|----|-----|-----|----------|--------|------|---------|----|-----|-----|----------|--------|------|-----------------|-----|-----|-----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|--------|------|-----------------------|----|----|-----|--------|--------|------|--|------------|--------------|--------------|------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA</p> <p>15. Il PATI determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04:</p> <table border="1" data-bbox="167 510 798 757"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Comuni</th> <th colspan="3">SAU cartografata</th> <th rowspan="3">STC in ettari</th> <th rowspan="3">%</th> <th rowspan="3">SAU in zona agricola trasformabile nel decennio, in ettari</th> </tr> <tr> <th>coltivato</th> <th>prati e pascoli</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cismon del Grappa</td> <td>108</td> <td>587</td> <td>695</td> <td>3.478,98</td> <td>19,97%</td> <td>9,03</td> </tr> <tr> <td>San Nazario</td> <td>36</td> <td>374</td> <td>411</td> <td>2.312,75</td> <td>17,75%</td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td>Solagna</td> <td>56</td> <td>499</td> <td>554</td> <td>1.584,17</td> <td>34,99%</td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>Pove del Grappa</td> <td>122</td> <td>288</td> <td>410</td> <td>984,53</td> <td>41,63%</td> <td>5,33</td> </tr> <tr> <td>Valstagna</td> <td>118</td> <td>151</td> <td>269</td> <td>2.568,50</td> <td>10,51%</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>Campolongo sul Brenta</td> <td>29</td> <td>88</td> <td>118</td> <td>975,40</td> <td>12,07%</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>469</td> <td>1.987</td> <td>2.456</td> <td>11.894,34</td> <td></td> <td>26,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>16. In sede di PI la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo del 10%.</p> <p>17. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 15, senza che ciò comporti variante al PATI.</p> <p>18. Non si considera trasformazione di zona agricola l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli ambiti di Edificazione diffusa, di cui al precedente Art. 18.</p> <p>19. Per quanto riguarda la trasformazione della SAU in destinazioni diverse da quelle agricole relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture ad esse assimilate, per strutture turistico ricettive, per strutture sportive aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.</p> | Comuni | SAU cartografata | | | STC in ettari | % | SAU in zona agricola trasformabile nel decennio, in ettari | coltivato | prati e pascoli | totale | Cismon del Grappa | 108 | 587 | 695 | 3.478,98 | 19,97% | 9,03 | San Nazario | 36 | 374 | 411 | 2.312,75 | 17,75% | 2,67 | Solagna | 56 | 499 | 554 | 1.584,17 | 34,99% | 7,21 | Pove del Grappa | 122 | 288 | 410 | 984,53 | 41,63% | 5,33 | Valstagna | 118 | 151 | 269 | 2.568,50 | 10,51% | 1,75 | Campolongo sul Brenta | 29 | 88 | 118 | 975,40 | 12,07% | 0,77 | | 469 | 1.987 | 2.456 | 11.894,34 | | 26,75 | <p>QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO</p> <p><i>Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»", Art. 2, comma 1, lett. c).</i></p> <p><i>DGR n. 668 del 15 maggio 2018, "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017".</i></p> <p>15. CONTENUTI E FINALITÀ</p> <p>Il PATI determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.</p> <p>16. DIRETTIVE</p> <p>Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:</p> <p>a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PATI;</p> <p>b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PATI, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.</p> <p>17. PRESCRIZIONI E VINCOLI</p> <p>La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 10,99 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento</p> |
| Comuni | | SAU cartografata | | | | | | STC in ettari | % | SAU in zona agricola trasformabile nel decennio, in ettari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | coltivato | prati e pascoli | totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cismon del Grappa | 108 | 587 | 695 | 3.478,98 | 19,97% | 9,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| San Nazario | 36 | 374 | 411 | 2.312,75 | 17,75% | 2,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solagna | 56 | 499 | 554 | 1.584,17 | 34,99% | 7,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pove del Grappa | 122 | 288 | 410 | 984,53 | 41,63% | 5,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valstagna | 118 | 151 | 269 | 2.568,50 | 10,51% | 1,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campolongo sul Brenta | 29 | 88 | 118 | 975,40 | 12,07% | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 469 | 1.987 | 2.456 | 11.894,34 | | 26,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NORME ATTUATIVE PATI VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>alla LR 14/2017, di cui all'allegato alle presenti norme denominato "Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, LR14/2017", in scala 1:10.000.</p> <p>Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.</p> <p>Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.</p> |
| | <p>NUOVO ARTICOLO</p> <p>Adeguamento al Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 art.4 comma 1sexies- Regolamento Edilizio Tipo</p> <p>Ai sensi dell'art.48 ter della LR 11/2004 il PATI assume le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018.</p> <p>Sono inoltre recepite le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PATI stesso. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.</p> |

D.ELENCO DEGLI ELABORATI

La presente Variante di Adeguamento al PATI è formata dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica contenente le Norme Tecniche – estratto degli articoli modificati;
- Tavola 4bis Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR 14/2017 art.2) scala 1: 10.000.